

ALLEGATO "C"

**REQUISITI
STRUTTURALI
IGIENICO SANITARI
E
DI SICUREZZA DEI LOCALI,
DEGLI IMPIANTI
E DELLE ATTREZZATURE
DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

1) ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; rasatura della barba; applicazione e messa in posa di tinture e permanenti) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq 3. Per la postazione dedicata invece al lavaggio si dovrà computare l'effettiva superficie di ingombro del monoblocco o comunque una superficie equivalente di ingombro di almeno mq 2 se la superficie effettiva è inferiore a tale valore.

Per la postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti non è fissata una superficie equivalente di ingombro e si potrà ubicarla anche in vani che abbiano una superficie inferiore a quella minima fissata per l'uso lavorativo permanente.

Ogni locale di lavoro permanente dovrà disporre almeno di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro permanente a condizione che sia disponibile una superficie, *oltre quella operativa, di almeno mq 3*, attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq 6.

Altezza minima:

Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell'esercizio, devono avere altezza libera media non inferiore a m 2,70.

L'altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m 2,20;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m 2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quelli ad uso lavorativo permanente, deve disporre di un'altezza non inferiore a m 2,40.

Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetriati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in

grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Nei locali esclusivamente destinati all'attesa, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norma UNI 10380).

Aerazione:

Gli ambienti di lavoro e quelli esclusivamente destinati all'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del vigente Regolamento Edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (Norma UNI 10339/1995).

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Superfici di lavoro/appoggio:

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Postazione per la rasatura della barba:

Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda, munito di distributore di sapone liquido e distributore di salviette monouso.

La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lamette monouso.

Postazione per il lavaggio dei capelli:

La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza.

Per la clientela disabile, impossibilitata ad abbandonare la propria sedia a ruote, si dovrà prevedere la possibilità di estrarre, facilmente e rapidamente, una delle poltrone del monoblocco o, in alternativa, si dovrà disporre di un lavandino mobile che possa fruire agevolmente dell'impianto idraulico di uno dei lavatesta fissi.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal vigente Regolamento Edilizio: n. 1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene dei luoghi di lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda, erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a m 2,40. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m 2,00;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m 2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Poiché l'attività di acconciatore si distingue da altre forme di servizio o dal commercio, per l'entità del tempo durante il quale il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata", ai sensi del D.M. n°236/89, in grado quindi di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire almeno una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro, dotati di w.c. e lavabo: mq 1,20 con larghezza minima di cm 90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq 1,00 con larghezza minima di cm 90, mentre l'antibagno con lavabo deve avere una superficie minima di mq 1,50.

Aerazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq 0.40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi, richiesti dal Regolamento Edilizio.

- impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;
- impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.

L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Regolamento Edilizio.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

L'esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.

Altezza:

Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a m 2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m 2,00;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m 2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq 2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del

ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Aerazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956, così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato, mentre oltre i 10 addetti deve essere attrezzato, come spogliatoio, un apposito vano ad uso esclusivo.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto. Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq 1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito, purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq 2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a m 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Aerazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico o per il ripostiglio.

Pareti:

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno m 2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a m 2,00, con una luce minima di cm 30 rispetto al soffitto.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali:

L'attività di manicure e pedicure estetico deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di m 2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

Superficie:

La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Altezza:

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure devono disporre di un'altezza libera media non inferiore a m 2,70, determinata come per il locale principale.

Aerazione ed illuminazione:

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per i locali di lavoro permanente. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

Dotazioni funzionali minime:

Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché essa venga corredata del lavabo sopradescritto.

Pareti:

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

ESERCIZIO CONGIUNTO IN UNO STESSO LOCALE DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI QUELLA DI ESTETISTA

Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti al presente regolamento) e di estetista (come previsti allo specifico regolamento di settore), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici operative minime per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista restano fissate come indicato ai rispettivi regolamenti e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le due distinte attività.

NOTE TECNICHE GENERALI PER L' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE .

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano, potrà essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua potabile nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Edilizio.

L'impianto dovrà essere anche munito di rubinetto sterilizzabile per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da utilizzare per il prelievo di campioni d'acqua.

2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.

3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla Norma UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento Edilizio e delle disposizioni comunali sull'impatto acustico.

4. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento Edilizio e della normativa generale sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento Edilizio, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq 4.

5. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici, si applicano le normative tecniche di settore.

6. Tolleranze e metodi di misurazione.

A tutte le misure lineari minime prescritte in queste disposizioni si applicano le tolleranze indicate dal Regolamento Edilizio.

A tutte le misure minime di superficie prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al 2,5%.

Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm 80.

Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti.

L'altezza libera di un locale viene misurata secondo le istruzioni riportate dal Regolamento Edilizio.

7. Tutti i rinvii al Regolamento Edilizio s'intendono riferiti sia al Regolamento Comunale dell'edilizia vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore.